

	Titolo	p.e.	Pagina
	MD PR13_25_0 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI ELICICOLTURA BIO REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		2 di 8

- k) a tenere una documentazione che permetta di identificare tutti i mezzi di produzione acquistati, tutte le operazioni colturali e tutti gli acquirenti delle produzioni biologiche, nonché le quantità vendute quotidianamente con particolare riferimento alla compilazione delle registrazioni previste dalla normativa vigente e pertinenti all'attività dell'azienda (Scheda materie prime, Scheda colturale, Scheda vendite, Scheda preparazione prodotti, Registro di stalla, Registro etichette, etc.)
- l) a riportare nelle etichette, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, anche il nome e/o la ragione sociale e l'indirizzo della mia azienda, il nome del prodotto con un riferimento al metodo di produzione biologica, il nome o numero di codice dell'OdC e, se richiesto dall'OdC, un sistema di marcatura approvato, che colleghi il prodotto con la contabilità aziendale (es. lotti di produzione)
- m) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli chiusi con sigilli o confezionati con indicazioni di etichetta secondo normativa in modo da evitare sostituzioni
- n) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli non chiusi con sigilli quando si verificheranno contemporaneamente le tre condizioni:
- o il trasporto avverrà fra operatori controllati
 - o gli OdC coinvolti saranno stati informati del trasporto e avranno dato il loro consenso
 - o sul documento di trasporto, che corrisponderà **inequivocabilmente** all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto, saranno presenti le indicazioni di etichetta secondo normativa
- o) ad accettare, qualora i miei subfornitori siano controllati da organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
- p) ad accettare, qualora io e/o i miei subfornitori cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
- q) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
- r) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per almeno cinque anni;
- s) ad accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o gli organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del mio prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o subfornitori.
- t) L'operatore che intende allevare lumache nel rispetto del metodo di produzione biologico deve conformare la sua attività a quanto previsto dalla vigente normativa unionale, nazionale e regionale in materia di: definizioni, principi e obiettivi dell'agricoltura biologica; Norma di produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto, magazzinaggio, commercializzazione e importazione di prodotti biologici; Etichettatura dei prodotti biologici; Controlli e certificazione della produzione biologica.

Luogo, data

in fede

Firma del dichiarante e timbro dell'azienda

	Titolo		p.e.	Pagina
	MD PR13_25_0 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI ELICICOLTURA BIO REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.			3 di 8

PROGRAMMA DI GESTIONE ALLEVAMENTO

<i>Specie</i>	<i>Categoria</i>
---------------	------------------

<i>Specie</i>	<i>Categoria</i>
---------------	------------------

Es. specie: Helix aspersa; Helix maxima; Helix pomatia; Helix vermiculata o specie e varietà locali.

ALIMENTAZIONE

ALIMENTO						
	Provenienza aziendale			Provenienza extra aziendale		
	BIO	Conversione	Convenzionale	BIO	Conversione	Convenzionale

Le lumache devono essere nutrite con il foraggio proveniente dai parchi di allevamento o, se questo non è possibile, con i foraggi prodotti in un comprensorio in cooperazione con altri terreni biologici, principalmente della stessa regione. Le materie prime e i mangimi utilizzati per l'alimentazione devono essere conformi alle norme di produzione biologica. È autorizzata l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione secondo le norme vigenti.

	Titolo		p.e.	Pagina
	MD PR13_25_0 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI ELICICOLTURA BIO REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.			4 di 8

GESTIONE CONSISTENZA PATRIMONIO

RAZZA	Indirizzo produttivo (da riproduzione o produzione)	Provenienza		Provenienza	
		Interna	Esterna	BIO	Convenzionale

Il patrimonio animale può essere:

- In caso di costituzione o ampliamento del patrimonio animale devono essere introdotte lumache biologiche.
- In caso di prima costituzione possono essere introdotte lumache convenzionali o quelle già presenti in azienda possono essere convertite. In questo caso la conversione ha la durata di un intero ciclo di produzione comprensivo di riproduzione e allevamento all'aperto o in tunnel.
- Ai fini riproduttivi possono essere introdotte in azienda lumache da riproduzione provenienti da allevamenti convenzionali e nel rispetto delle modalità in cui l'operatore invia una richiesta per la fornitura di riproduttori biologici ad almeno tre operatori biologici. Qualora le richieste abbiano esito negativo l'operatore è autorizzato ad utilizzare, per la sopracitata richiesta di fornitura, riproduttori non biologici. L'operatore inoltra le richieste di cui sopra a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica, PEC e conserva, insieme alle relative risposte, l'intera documentazione rendendola disponibile all'Organismi di Controllo. In questo caso la conversione delle lumache ha una durata di almeno sei mesi.
- Ai fini del rinnovo o ricostituzione del patrimonio (in caso di mortalità degli animali superiore al 30% o altro evento catastrofico) ed in mancanza di lumache biologiche possono essere introdotte in azienda ogni anno ed all'epoca di rinnovo dell'allevamento un massimo del 20% di lumache convenzionali destinate alla riproduzione. In tal caso nessuna di queste lumache riproduttrici può essere venduta come biologica.
- Questa percentuale può essere portata al 40% nei seguenti casi particolari:
 - Estensione significativa dell'allevamento
 - Cambio specie
 - Nuova specializzazione dell'allevamento
 - Le specie siano minacciate di abbandono

	Titolo	p.e.	Pagina
	MD PR13_25_0 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI ELICICOLTURA BIO REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		5 di 8

PRATICHE DI ALLEVAMENTO

*Descrivere allevamento**

Principi generali*:

- L'allevamento della lumaca biologica deve essere gestito su superfici, comprensive di quelle destinate ai recinti da riproduzione e da ingrasso, condotte in conformità alle norme di produzione biologica.
- All'interno dei recinti si adotta un'appropriata rotazione colturale finalizzata alla riduzione della presenza di parassiti nocivi per le colture e l'allevamento.
- L'allevamento delle lumache biologiche si deve conformare il più possibile alle loro naturali condizioni di vita. Pertanto, deve essere condotto in spazi aperti, eventualmente ricoperti da una serra fredda, e il numero degli animali deve essere limitato. Ad eccezione dei periodi di riproduzione, ibernazione ed incubazione, l'allevamento condotto in ambienti chiusi è vietato.
- **È vietato l'allevamento senza terra.**
- Le recinzioni perimetrali devono proteggere l'allevamento dai predatori, suddividere i diversi stadi del ciclo di vita, evitare la fuga dei molluschi e agevolare la loro corretta respirazione.
- Devono essere rispettate distanze adeguate da possibili fonti di contaminazione; Almeno 10 metri di fascia tampone, in sostituzione di queste idonee barriere verdi se sono presenti possibili fonti di contaminazione accidentale.
- È vietato l'utilizzo di teli di copertura in materiale plastico e si consiglia l'uso di teli in tessuto non tessuto. Altri eventuali ripari sono costituiti da materiali non trattati, naturali o inerti.
- Il numero massimo di animali per unità di superficie è di circa 25/35 adulti per metro quadro nei recinti da riproduzione e di circa 150/250 adulti/m² nei recinti destinati all'ingrasso.
- Il vuoto sanitario è obbligatorio di almeno 4 mesi ogni 2 cicli di lumache.

Stabilimenti di riproduzione, ibernazione, incubazione e ricovero

- La riproduzione negli stabilimenti chiusi è autorizzata a condizione che i giovanili (lumachine e chioccioline) non vengano nutriti prima di raggiungere i parchi esterni.
- Tutte le operazioni di riproduzione, ibernazione, incubazione e ricovero (per condizioni climatiche estreme) delle lumache si devono svolgere in luoghi sufficientemente ventilati, con una densità massima di 100 kg di lumache per m³.
- Nel caso di riproduzione in stabilimenti chiusi è vietato qualsiasi trattamento fitosanitario. Sono autorizzate solo le pratiche fisiche e meccaniche di diserbo e di lotta agli animali dannosi. Per la pulizia quotidiana è ammesso esclusivamente l'uso di acqua sotto pressione. All'interno degli stabilimenti il volume netto di cui dispongono le chioccioline/lumache deve essere di 0,005 m³ pro capite.
- Nel caso di ibernazione in stabilimenti chiusi, questa deve essere effettuata durante il corrispondente periodo invernale, nella regione di allevamento di ibernazione naturale. Per mantenere una temperatura costante è autorizzato l'utilizzo di freddo artificiale commisurato alle temperature naturali di ibernazione di ogni razza.
- Esclusivamente in caso di condizioni climatiche estreme, che possono mettere in pericolo l'allevamento durante il periodo di crescita delle lumache, queste possono essere spostate transitoriamente in stabilimenti chiusi a condizione che non vengano nutriti durante il medesimo periodo. Tuttavia, al fine del benessere animale, tale pratica è da sconsigliare.

	Titolo	p.e.	Pagina
	MD PR13_25_0 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI ELICICOLTURA BIO REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		6 di 8

- In assenza di lumache e in caso di vuoto sanitario negli stabilimenti si possono utilizzare i prodotti indicati nell'All.I del Reg. di esecuzione 2021/1165.

Descrizione parchi

I parchi esterni devono avere una copertura vegetale densa e permanente, al fine di assicurare alle lumache il nutrimento, l'ombra e l'igrometria adatte. L'igrometria può essere garantita attraverso l'aspersione di acqua sui parchi.

Per i parchi esterni sono preferibili superfici di dimensioni di circa 160 mq (recinti da 3,5*45 mt.).

I parchi esterni e le eventuali suddivisioni devono essere concepiti in modo da individuare e isolare i lotti. Sono ammesse reti piantate nel suolo, bordi muniti di recinti elettrici, oppure prodotti naturali ad effetto repellente.

È ammesso l'uso di reti di contenimento in polietilene atossico.

La protezione contro i predatori delle lumache (roditori, insetti, ecc.) è unicamente di tipo meccanico o di lotta biologica.

Profilassi

Indicare le misure di profilassi

La prevenzione delle malattie è fondata sulla selezione della stirpe, sulle ottimali pratiche di gestione dell'allevamento che garantiscano densità animale e condizioni igieniche adeguate, sulla qualità degli alimenti.

Per la pulizia e la disinfezione degli ambienti e delle attrezzature sono impiegati i prodotti di cui all. VII del REG. 889/08 (fino al 2023).

È vietato qualsiasi trattamento veterinario preventivo o curativo con medicinali veterinari allopatrici chimici e di sintesi.

Sono vietati trattamenti fitosanitari, ad eccezione di quelli repulsivi sui bordi dei parchi, concimazioni e trattamenti fitosanitari sul terreno sono ammessi fino a 30 giorni prima della messa nel parco delle lumache.

Nel caso in cui si rendano necessari trattamenti il prodotto ottenuto dall'allevamento perde la qualifica di biologico per la durata del ciclo biologico in cui i trattamenti sono stati svolti.

	Titolo	p.e.	Pagina
	MD PR13_25_0 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI ELICICOLTURA BIO REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		7 di 8

IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DEGLI ANIMALI

Descrivere modalità di gestione


L'allevatore, tiene il registro di stalla che, oltre alle informazioni obbligatorie, riporta i seguenti dati associati al singolo lotto di lumache:

- Numero del parco o dell'eventuale sottodivisione dello stesso, che accoglie il singolo lotto;
- La data di introduzione del lotto di lumache nel parco;
- Le date di raccolta delle lumache;
- L'eventuale acquisto di lumachine o chioccioline;
- L'eventuale selezione o acquisto di riproduttori.

RACCOLTA, SPURGATURA, ABBATTIMENTO TRASPORTO

Descrizione operatività dell'azienda

- la raccolta deve essere praticata a mano
- prima dell'abbattimento delle lumache devono essere ritirate dai parchi esterni e messi a digiuno per non più di 5 giorni (spurgatura)
- nella fase di spurgatura le lumache devono essere poste in contenitori debitamente areati in cui il volume occupato dagli animali non superi il 15% della capacità totale del contenitore stesso
- nella fase di spurgatura non è ammesso l'uso di alcuna sostanza
- dopo spurgatura gli animali devono essere mantenuti in condizioni idonee evitando condizioni di umidità e pratiche di bagnatura

	Titolo	p.e.	Pagina
	MD PR13_25_0 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI ELICICOLTURA BIO REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		8 di 8

- se le lumache vengono abbattute senza la formazione della bordatura (il necessario indurimento del guscio al fine della resistenza dello stesso nelle fasi di trasporto e commercializzazione) parentesi devono aver passato almeno 90 giorni in un parco esterno
- nelle fasi di preparazione al consumo per il prodotto trasformato, l'abbattimento può avvenire esclusivamente in acqua preventivamente riscaldata da almeno 70 °c. sono vietate e pratiche di salatura precedenti l'abbattimento
- il trasporto deve avvenire in modo rapido, mai oltre le 48 ore dalla fase del confezionamento e rispettando le condizioni generali di benessere per l'animale
- per il confezionamento delle lumache è ammesso l'uso di contenitori realizzati in polietilene (PE) atossico

Luogo, data

in fede

Firma del dichiarante e timbro dell'azienda

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO CEVIQ srl

Valutazione della Relazione Tecnica
Sufficiente <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/>
Note:

Firma del Tecnico Ispettore / Direttore